

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER IL REPERIMENTO DI UNITA' DI PERSONALE.

Codice CIG: 6383686057

BANDO DI GARA

Art. 1 - Destinatari della manifestazione di interesse

La presente manifestazione di interesse è rivolta esclusivamente alle organizzazioni di cui alla Legge n°266/91, iscritte nel Registro della Regione Calabria e Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato.

Il presente bando regola il rapporto che si instaura fra le Organizzazioni di Volontariato che intendono convenzionarsi e l'Azienda Ospedaliera "B.M.M." di Reggio Calabria.

Normativa di riferimento

Le specifiche attività che formano oggetto del rapporto bilaterale con ciascuna Organizzazione di Volontariato, le modalità con le quali tale collaborazione si instaura e i rapporti economici e giuridici fra le parti, sono disciplinati dalle seguenti norme:

- ⇒ Legge n°266 del 11.08.1991 - *"Legge quadro sul volontariato"*;
- ⇒ D. Lgs. n°460 del 04.12.1997 - *"Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali edelle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"*;
- ⇒ Legge n°328 del 08.01.2000 - *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;
- ⇒ D.P.C.M. del 30.03.2001 - *"Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 328/2000"*;
- ⇒ Legge Regione Calabria 26 luglio 2012, n°33 - *"Norme per la promozione e la disciplina del volontariato"*;
- ⇒ Direttiva Comunitaria 2014/24;
- ⇒ Legge 26 febbraio 1987, n°49;
- ⇒ Legge 7 agosto 2012, n°135, comma 6;
- ⇒ Legge 328/2000.

Art. 2 - Attività

Tale atto è finalizzato al reperimento di unità di personale volontario, facenti parte di Organizzazione di Volontariato, da utilizzare nelle 24 ore, per lo svolgimento delle attività di portantini e/o barellieri e/o commissioni generiche all'interno dell'Azienda Ospedaliera (*es. sistemazione farmaci, trasporto piccole quantità di farmaci, campioni biologici, comunicazioni e materiale cartaceo vario, e quant'altro necessario secondo le esigenze aziendali*).

Le modalità di effettuazione delle attività ed il numero di unità di volontari sarà determinato, nell'ambito del budget assegnato, da una apposita Commissione istituita presso la Direzione Sanitaria Aziendale.

Art. 3 - Requisiti per l'accesso al rapporto convenzionale

Possono richiedere il convenzionamento per le attività oggetto del presente bando le Organizzazioni di Volontariato di cui alla Legge n°266/91, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere nel proprio Statuto le finalità di svolgimento di attività/servizi di inservimento, barellamento e assistenza alla persona con handicap;
- b) essere iscritte da almeno 6 (*sei*) mesi nel Registro Regionale e Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato e non avere procedure di cancellazione in corso;
- c) aver maturato esperienza pluriennale nel settore specifico con Enti ed Aziende Pubbliche e comunque in maniera continuativa nell'ultimo triennio;
- d) di impegnarsi a costituire una sede operativa, nell'ambito territoriale del Comune di Reggio Calabria entro 15 giorni dalla stipula della convenzione;
- e) assenza di pendenze penali.

I suddetti requisiti devono essere comprovati da certificati, o attraverso autodichiarazione del legale rappresentante della stessa organizzazione di volontariato, ai sensi del D.P.R. n°445/2000, corredata dalla copia di un valido documento di riconoscimento del firmatario. Possono partecipare alla manifestazione organizzazioni di volontariato singole o in raggruppamento temporaneo di impresa.

Non è consentito ad una stessa organizzazione presentare contemporaneamente offerte in diverse associazioni di impresa, ovvero singolarmente e in associazione, **a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.**

Nella domanda di convenzionamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione stessa nelle forme di legge, oltre al possesso dei requisiti richiesti, deve essere dichiarato:

- descrizione delle prestazioni identiche a quelle di cui al presente disciplinare prestate nell'ultimo triennio per conto di Enti e Aziende pubbliche;
- definizione di un progetto organizzativo degli interventi dal quale emergano gli standard qualitativi e di efficienza delle attività e la capacità di coniugare gli aspetti tecnici con quelli relazionali esolidaristici.

L'Organizzazione di Volontariato si impegna comunque, con le attrezzature tecniche e i mezzi in suo possesso, a garantire la continuità e regolarità delle prestazioni.

Art. 4 - Offerta attività

Le organizzazioni che intendono concorrere alla presente manifestazione di interesse dovranno recarsi presso la Direzione Sanitaria di Presidio al fine di accertare le reali esigenze dell'Azienda, le attività da svolgere ed avere piena conoscenza di particolari circostanze utili alla corretta formulazione dell'offerta. Il Direttore Sanitario di Presidio, o suo delegato, provvederà al rilascio di dichiarazione attestante l'avvenuto sopralluogo.

L'offerta dovrà contenere i seguenti documenti:

1. istanza di partecipazione a firma del legale rappresentante, riportante i dati identificativi dell'organizzazione, l'indicazione delle sedi, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero di iscrizione nel Registro della Regione Calabria e Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato;
2. autocertificazione ai sensi del D.P.R. n°445/2000 attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-tris), m-quater) dell'art. 38, comma 1, del Codice dei Contratti, modificato dal D.L. del 13.05.2011, n°70;
3. atto costitutivo/statuto dell'organizzazione;
4. data di costituzione dell'organizzazione di volontariato;

5. dichiarazione relativa al numero dei volontari facenti parte della organizzazione;
6. relazione sullo svolgimento dei servizi analoghi a quello richiesto già prestati presso strutture sanitarie pubbliche, specificando le metodologie e la qualificazione dei volontari impiegati;
7. proposta progettuale relativa allo svolgimento delle attività di cui all'Art. 2, riferita soprattutto ai tempi di risposta rispetto alle esigenze dell'Azienda, e/o eventuali proposte migliorative rapportate alle unità lavorative poste a disposizione;
8. dichiarazione di esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione;
9. dichiarazione rilasciata dalla Direzione Sanitaria di Presidio attestante l'avvenuto sopralluogo;
10. copia del presente Bando, sottoscritto per accettazione, in ogni pagina ed in calce, dal Legale rappresentante dell'Organizzazione di Volontariato;
11. ricevuta in originale del versamento per l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (*già A.N.A.C.*) **ovvero** fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.
Nella causale di versamento, dovrà essere riportato il seguente **codice CIG: 6383686057**.
Si precisa che, giusta deliberazione del 05.03.2014 dell'AVCP (*già A.N.A.C.*), il versamento a carico dell'associazione dovrà essere pari a **€ 35,00 (euro trentacinque/00)**.
La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Le organizzazioni di volontariato saranno valutate da una apposita Commissione che valuterà gli elementi desumibili dalla documentazione presentata con le modalità di cui al successivo Art. 5, al fine di verificarne la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti richiesti.

Art. 5 - Modalità di presentazione documentale

I soggetti interessati alla manifestazione di interesse oggetto del presente bando, dovranno far pervenire presso l'Ufficio Affari Generali - Via Prov.le Spirito Santo n°24 (Pal. Gangeri), - 89128 Reggio Calabria, un plico perfettamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta, con i documenti di cui agli articoli "3 - Requisiti per l'accesso al rapporto convenzionale" e "4 - Offerta attività".

Il plico, **a pena di esclusione**, deve essere recapitato con raccomandata A.R. a mezzo servizio postale di stato o con società privata autorizzata, e deve pervenire, ad esclusivo rischio del mittente, entro **le ore 12:00 del giorno 03.11.2015**.

Non verranno accettati reclami nel caso in cui il plico medesimo non pervenisse in tempo utile.

All'esterno del plico dovrà apporsi, oltre la denominazione dell'Organizzazione, con indirizzo e recapito telefonico, e del destinatario, anche la seguente dicitura:

<< NON APRIRE - "Cod. n. RMO/VOL/2015 - Manifestazione di interesse per l'individuazione di organizzazioni di volontariato per il reperimento di unità di personale" >>.

Il predetto plico dovrà contenere n°2 buste chiuse e sigillate con ceralacca o nastro adesivo trasparente, controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato, così distribuite:

- **Busta n 1** recante all'esterno la denominazione dell'organizzazione e la **dicitura "Documenti"** e contenente i documenti o le dichiarazioni di cui all'articolo "3 - *Requisiti per l'accesso al rapporto convenzionale*" del presente bando;
- **Busta n.2** recante all'esterno la denominazione dell'organizzazione e **dicitura "Offerta attività"** e contenente i documenti di cui all'articolo "4 - *Offerta attività*" del presente bando.

Art. 6 - Dotazione

Al momento della stipula della Convenzione, le Organizzazioni di Volontariato sono tenute a fornire i seguenti documenti:

- a) numero dei soci volontari impiegati nelle attività, con dati anagrafici e recapiti telefonici, fotografia per tesserino di riconoscimento;
- b) indicazione nominativa del/i responsabile/i dell'attività oggetto della convenzione.

Le Organizzazioni di Volontariato sono tenute a dare immediata comunicazione di ogni e qualsiasi variazione degli elementi suddetti.

Art. 7 - Obblighi contrattuali

Le Organizzazioni di Volontariato convenzionate devono essere in regola con tutte le leggi e le disposizioni vigenti, ed in particolare la legge quadro sul volontariato (Legge n°266/91).

Art. 8 - Modalità di svolgimento degli interventi

Le organizzazioni si impegnano, per lo svolgimento delle attività ad utilizzare i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

Le organizzazioni di volontariato devono indicare il numero dei volontari che intendono mettere a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui all'Art. 2, nell'arco delle 24 ore, e per tutta la durata della convenzione.

All'inizio delle attività, i responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dall'Ente pubblico e dalle organizzazioni, predispongono il programma operativo - o i programmi operativi - per la realizzazione delle attività di cui al citato Art.2.

Le organizzazioni affidatarie si impegnano affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegnano inoltre a dare immediata comunicazione, al responsabile nominato dall'Azienda, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

L'Affidataria garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività o delle prestazioni specifiche, di provata capacità, onestà e moralità.

L'Affidante garantisce per i volontari di supporto una formazione teorico-pratico che verterà sulle seguenti tematiche:

- 1) Relazione e Comunicazione;

- 2) Attività di volontariato previste dalla presente convenzione;
- 3) Nozioni di Igiene e Igiene della persona;
- 4) Igiene e Sicurezza dei luoghi di lavoro;
- 5) Elementi di Legislazione sanitaria;
- 6) Alimentazione;
- 7) Mobilità e trasporto della persona.

I responsabili Aziendali e delle associazioni, verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori, effettuate anche disgiuntamente.

Art. 9 - Durata della convenzione

Il rapporto con l'Azienda Ospedaliera sarà regolato da apposita convenzione ed avrà la durata di anni 1 (*uno*) a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

Alla scadenza annuale il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo né onere di disdetta, fatta salva la facoltà per l'Azienda Ospedaliera di recedere in ogni tempo dal contratto qualora reperisca le forze lavorative, previo preavviso di 30 (*trenta*) giorni da darsi a mezzo raccomandata.

In tal caso nessun indennizzo o diritto di sorta potrà essere accampato dall'altra parte per il mancato compimento del periodo massimo di durata previsto dal contratto, salvo il pagamento delle prestazioni già effettuate.

Art. 10 - Contributo e modalità di pagamento

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente manifestazione di interesse, con l'utilizzazione di unità di personale, verrà riconosciuto alle Organizzazioni convenzionate un rimborso per ogni unità di personale di € 15/00 per ogni presenza diurna (*mattina/pomeriggio*) e di € 20/00 per ogni presenza notturna, per un budget complessivo annuo di € **419.750/00** in rapporto alle unità di volontari utilizzati nelle 24 ore.

Il corrispettivo sarà erogato dietro presentazione di un report dei volontari impegnati e in relazione all'attività svolta (*mattina/pomeriggio/notte*).

Tra gli oneri e spese rimborsabili devono figurare gli oneri relativi alla copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge n°266/91, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, limitatamente alla parte impiegata nell'attività stessa, oggetto di convenzione.

Art. 11 - Controlli

L'Azienda Ospedaliera può effettuare controlli sulla sussistenza dei requisiti delle Organizzazioni convenzionate, mediante richiesta di esibizione della documentazione che attesti e comprovi quanto sopra.

Art. 12 - Divieto di subappalto

È fatto divieto alle Associazioni convenzionate di cedere o subappaltare le attività, anche parzialmente, pena la risoluzione immediata della convenzione, salvo il diritto da parte dell'Azienda Ospedaliera al risarcimento di eventuali, ulteriori danni.

Art. 13 - Risoluzione della convenzione

La Convenzione può essere oggetto di risoluzione da parte dell'Azienda Ospedaliera in caso di:

- 1) gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità delle attività, frode o grave negligenza;
- 2) mancata ottemperanza al complesso degli impegni assunti e contravvenzione agli obblighi e alle condizioni contenute nella Convenzione e nel presente Disciplinare;
- 3) comportamenti tenuti nei confronti degli utenti caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza delle disposizioni relative alle attività svolte, o lesivi dei diritti e della dignità degli utenti;
- 4) venire meno di uno dei requisiti richiesti.

Ad eccezione del verificarsi dei casi di cui al punto 4), prima di procedere alla risoluzione della convenzione, l'Azienda Ospedaliera provvede a contestare per scritto l'inadempimento, chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine non superiore a 7 giorni entro il quale dovranno pervenire le contro deduzioni scritte e/o dovranno essere immediatamente rimosse le cause dello stesso.

Art. 14 - Tavolo tecnico

I sottoscrittori della convenzione, entro un mese dall'effettivo avvio delle attività, costituiscono un "tavolo tecnico" con compiti di coordinamento, regia, analisi monitoraggio e selezione dei problemi organizzativi inerenti la gestione delle attività stesse.

Il tavolo tecnico è composto da un rappresentante della Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera e dai rappresentanti delle Associazioni di Volontariato.

Il tavolo tecnico è convocato su richiesta di uno dei firmatari della convenzione, con indicazione dell'ordine del giorno e comunque, trimestralmente, per la verifica e il monitoraggio degli interventi effettuati precedentemente. Casi di urgenza motivata possono prevedere una convocazione rapida.

Art. 16 - Controversie

Il giudizio in eventuali controversie in merito all'applicazione della Convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da 3 membri: un rappresentante dell'Azienda Ospedaliera, un rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato, ed un membro, scelto di comune accordo, con funzioni di Presidente.

Art. 17 - Foro

Nel caso in cui non sia possibile comporre le eventuali controversie in modo bonario, secondo quanto previsto al precedente Art. 16, il Foro competente è quello di Reggio Calabria.

Art. 18 - Norma finale

Per quanto non previsto o esplicitato nel presente atto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile.

**TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE PER ACCETTAZIONE**
